



## COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 02 del 02.01.2023

**OGGETTO:** Accordo tra il Comune di Ferla e il Comune di Siracusa per l'affidamento degli appalti PNRR di lavori, beni e servizi ex art. 37, c. 4 del. D.Lgs. n. 50/2016. Approvazione dello Schema.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **due** del mese di **Gennaio**, con avviso scritto (prot. n 10336) del 27/12/2022, è stato convocato il Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalle legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in seduta ordinaria presso i **locali dell'Auditorium Comunale** - Via Vittorio Emanuele.

Presiede il Consigliere, Ing. Lo Monaco Lina.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Morale.

Il Segretario Comunale alle ore 10:15 effettua l'appello nominale:

N.	CONSIGLIERE	PRESENZA/ASSENZA
1	LO MONACO LINA	PRESENTE
2	GANCI PAOLO	PRESENTE
3	ROSSITTO EMANUELE	PRESENTE
4	DI GIORGIO FERNANDO	PRESENTE
5	GANCI DESIREE	PRESENTE
6	VINCI GIUSEPPE	PRESENTE
7	URSO SEBASTIANO MARIO	PRESENTE
8	PANEBIANCO MARINELLA	PRESENTE
9	FISICARO SEBASTIANA	PRESENTE
10	MONTALTO STEFANIA	PRESENTE
	Assegnati n. 10	Presenti n. 10
	Assenti n. 0	

Il Presidente Lo Monaco Lina, assistito dal Segretario Comunale Dott. Giuseppe Morale, verificata la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta. Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'O.R.EE.LL su proposta del Presidente vengono scelti due scrutatori nelle persone dei Consiglieri: **Ganci Paolo e Ganci Desiree**.

Il **Presidente** avverte che si passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno recante: **“Accordo tra il Comune di Ferla e il Comune di Siracusa per l'affidamento degli appalti PNRR di lavori, beni e servizi ex art. 37, c. 4 del. D.Lgs. n. 50/2016. Approvazione dello Schema”**.

Il Sindaco illustra la proposta, evidenziando la necessità di procedere in tal senso a norma del Decreto Sbloccacantieri. Il Comune di Ferla manterrà la facoltà di nominare il RUP ma la procedura di gara sarà gestita dal Comune di Siracusa, che ha già approvato lo schema di convenzione. L'urgenza nasce dalla necessità di provvedere anche procedura ad evidenza pubblica per la Strada Pillirina, per la quale il Comune ha ottenuto un finanziamento transitato nei fondi PNRR.

Non essendoci interventi il Presidente sottopone la proposta alla votazione.

**PRESENTI E VOTANTI : n. 10    ASSENTI : n. 0**

**FAVOREVOLI:10    ASTENUTI: 0    CONTRARI: 0**

**Il Presidente** dichiara: **“IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITA’**

Il Consiglio, con separata votazione, approva l'immediata esecutività con il seguente esito:

**PRESENTI E VOTANTI : n. 10    ASSENTI : n. 0**

**FAVOREVOLI: 10    ASTENUTI: 0    CONTRARI: 0**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta avente per oggetto: **“Accordo tra il Comune di Ferla e il Comune di Siracusa per l'affidamento degli appalti PNRR di lavori, beni e servizi ex art. 37, c. 4 del. D.Lgs. n. 50/2016. Approvazione dello Schema”**.

- Ad unanimità di voti favorevoli resi per appello nominale

#### **DELIBERA**

Approvare la proposta avente per oggetto: **“Accordo tra il Comune di Ferla e il Comune di Siracusa per l'affidamento degli appalti PNRR di lavori, beni e servizi ex art. 37, c. 4 del. D.Lgs. n. 50/2016. Approvazione dello Schema”**.

Ad unanimità di voti favorevoli resi per appello nominale

#### **DELIBERA**

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

*La decisione viene repertoriata al n. 02 del 02.01.2023 del registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale.*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: Accordo tra il Comune di Ferla e il Comune di Siracusa per l'affidamento degli appalti PNRR di lavori, beni e servizi ex art. 37, c. 4 del. D.Lgs. n. 50/2016. Approvazione dello Schema.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO:

- che l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5, della medesima legge;
- che tale strumento si configura come mezzo per tradurre le interazioni tra le volontà degli Enti Locali e di altre Amministrazioni Pubbliche in relazione ad interventi, programmi, progettualità ed opere richiedenti il contributo fattivo degli stessi;
- che, per gli accordi ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, le caratteristiche peculiari si rinvencono sostanzialmente in due elementi di natura operativa:
  - a) l'estrema flessibilizzazione dello strumento negoziale, in grado di consentire la realizzazione di interazioni effettive tra i soggetti stipulanti;
  - b) il "peso" relativo dell'accordo sulle dinamiche economico-sociali delle comunità locali di riferimento degli Enti interessati;

#### CONSIDERATO:

- che l'art. 15 della L. n. 241/1990 può essere considerato una norma di chiusura nell'ambito degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni, in quanto consente sempre la conclusione di accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune, anche senza un qualsivoglia collegamento con un procedimento già avviato ed anche senza lo scopo della definizione di interessi pubblici;
- che a favore degli accordi tra diverse amministrazioni pubbliche vi è la ragione per cui il pubblico interesse si presenta, sotto il profilo delle amministrazioni che devono provvedere alla sua tutela, non come un'entità unitaria, ma come una realtà frazionata (ciascuna organizzazione amministrativa se ne occupa sotto uno specifico profilo);
- che utilizzare il suindicato strumento d'intesa per disciplinare lo svolgimento in forma semplificata delle varie fasi di un'attività procedimentale di competenza del Comune costituisce soluzione ottimale per razionalizzare le interazioni con altri soggetti pubblici, in chiave di miglioramento sostanziale delle attività al fine di pervenire all'effettivo raggiungimento di obiettivi comuni;

#### ATTESO:

- che l'art.37, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede che *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"*;
- che l'art. 51 del DL n. 77/2021 convertito in L. 108/2021 ha innalzato, fino al 30 giugno 2023, il limite per l'affidamento diretto dei lavori pubblici a 150.000 euro e per forniture e servizi (inclusi i servizi di ingegneria e architettura compresa la progettazione) a 139.000 euro;
- che ai sensi dell'art. 37 commi 1, 2 e 4, per gli appalti finanziati da PNRR/PNC inferiori alla soglia comunitaria per servizi e forniture ed inferiori ad euro 150.000 per lavori pubblici, i comuni non capoluogo possono procedere autonomamente purché in possesso di iscrizione AUSA;
- che l'art.37, comma 4, del decreto legislativo 50/2006 prevede che *"Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di Città Metropolitana, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del*

*comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56*;

- che l'art.1, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, e s.m.i., ha previsto che, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.37, comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59;

**VISTO:**

- che il Parere n. 1147/2022 reso dal Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIMS, inerente un quesito dell'articolo 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 32/2019 (c.d. "Decreto Sblocca Cantieri") in cui si prevede che *"nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4 del Codice dei Pubblici, anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province"*;

-che, secondo il MIMS, per le opere afferenti al PNRR, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, deve procedere secondo una delle modalità indicate dall'art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti nonché dall'art. 52, co. 1.2 del D.L. n. 77/2021, convertito con la L. n. 108/2021, ossia:

1) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, oppure ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

2) ricorrendo alle unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento;

3) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta;

4) ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non qualificati;

**RILEVATO** che, in relazione alle procedure di gara previste nelle casistiche indicate dall'art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti nonché dall'art. 52, co. 1.2 del D.L. n. 77/2021, convertito con la L. n. 108/2021, risulta necessario configurare soluzioni collaborative tra il Comune di Ferla e il Comune di Siracusa, per pervenire alla migliore esecuzione dell'attività amministrativa, specificamente per l'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi superiori alle soglie di affidamento diretto di cui al l'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, ed afferenti progetti finanziati con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari

**PRESO ATTO** dello schema di Accordo tra il Comune di Ferla e il Comune di Siracusa per l'affidamento degli appalti PNRR di lavori, beni e servizi ex art. 37, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, allegato alla presente deliberazione, che si considera parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RITENUTO** dover aderire allo schema di Accordo allegato, per le motivazioni suesposte, secondo i termini e le modalità previste;

**DATO ATTO** che l'Adesione all'Accordo di cui trattasi non comporta oneri né impegni di spesa per i Comuni aderenti, in quanto eventuali spese trovano copertura nell'ambito dei quadri economici di progetto delle procedure PNRR oggetto di contributo;

**ACCERTATA** la competenza del Consiglio Comunale in merito all'adozione del presente atto;

**VISTO** il vigente O.R.EE.LL. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

*VISTO l'art. 15 della L. n. 241/1990;*

*VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;*

*VISTO lo Statuto Comunale;*

*VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;*

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate, anche se non materialmente trascritte:

**ADERIRE** all'Accordo tra il Comune di Ferla e il Comune di Siracusa al fine di collaborare per la migliore realizzazione dell'attività amministrativa nell'ambito delle procedure di gara;

**PRENDERE ATTO** e, per gli effetti, **APPROVARE** l'Accordo tra il Comune di Ferla e il Comune di Siracusa per l'affidamento degli appalti PNRR di lavori, beni e servizi ex art. 37, c. 4 del. D.Lgs. n. 50/2016, allegato alla presente deliberazione, che si considera parte integrante e sostanziale del presente atto;

**AUTORIZZARE** il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione del suddetto Accordo;

**DARE ATTO** che l'Adesione all'Accordo di cui trattasi non comporta oneri né impegni di spesa per i Comuni aderenti, in quanto eventuali spesi trovano copertura nell'ambito dei quadri economici di progetto delle procedure PNRR oggetto di contributo;

**TRASMETTERE** la seguente Deliberazione al III Settore "Tecnico Comunale" per gli adempimenti consequenziali;

**DICHIARARE** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

Ferla, 30/11/2022



**Schema di Accordo tra il Comune di Ferla ed il Comune di Siracusa per l'affidamento degli appalti PNRR di lavori, beni e servizi ex art. 37, c. 4 del. D.lgs. 50/2016.**

Con il presente atto a valere ai sensi di legge

TRA

il Comune di Ferla (C.F. 80001870890), rappresentato dal Sindaco pro tempore, avv. Michelangelo Giansiracusa, nato a Siracusa, il 02/08/1974, e domiciliato per la sua carica presso il Comune di Ferla, via Gramsci n. 13, Ferla;

E

il Comune di Siracusa (C.F. ....), rappresentato dal Sindaco pro tempore, dott. Francesco Italia, nato a ....., il ..... e domiciliato per la sua carica presso il Comune di Siracusa, Piazza Duomo n. ... , Siracusa

**PREMESSO**

- che l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5, della medesima legge;
- che tale strumento si configura come mezzo per tradurre le interazioni tra le volontà degli Enti Locali e di altre Amministrazioni Pubbliche in relazione ad interventi, programmi, progettualità ed opere richiedenti il contributo fattivo degli stessi;
- che per gli accordi ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 le caratteristiche peculiari si rinvencono sostanzialmente in due elementi di natura operativa:
  - l'estrema flessibilizzazione dello strumento negoziale, in grado di consentire la realizzazione di interazioni effettive tra i soggetti stipulanti;
  - il "peso" relativo dell'accordo sulle dinamiche economico-sociali delle comunità locali di riferimento degli Enti interessati;
- che l'art. 15 della L. n. 241/1990 può essere considerato una norma di chiusura nell'ambito degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni, in quanto consente sempre la conclusione di accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune, anche senza un qualsivoglia collegamento con un procedimento già avviato ed anche senza lo scopo della definizione di interessi pubblici;
- che a favore degli accordi tra diverse amministrazioni pubbliche vi è la ragione per cui il pubblico interesse si presenta, sotto il profilo delle amministrazioni che devono provvedere alla sua tutela, non come un'entità unitaria, ma come una realtà frazionata (ciascuna organizzazione amministrativa se ne occupa sotto uno specifico profilo);
- che utilizzare il suindicato strumento d'intesa per disciplinare lo svolgimento in forma semplificata delle varie fasi di un'attività procedimentale di competenza del Comune costituisce soluzione ottimale per razionalizzare le interazioni con altri soggetti pubblici, in chiave di miglioramento sostanziale delle attività al fine di pervenire all'effettivo raggiungimento di obiettivi comuni;

- che l'art.37, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede che *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”*;
- che l'art. 51 del DL n. 77/2021 convertito in L. 108/2021 ha innalzato, fino al 30 giugno 2023, il limite per l'affidamento diretto dei lavori pubblici a 150.000 euro e per forniture e servizi (inclusi i servizi di ingegneria e architettura compresa la progettazione) a 139.000 euro;
- che ai sensi dell'art. 37 commi 1, 2 e 4, per gli appalti finanziati da PNRR/PNC inferiori alla soglia comunitaria per servizi e forniture ed inferiori ad euro 150.000 per lavori pubblici, i comuni non capoluogo possono procedere autonomamente purché in possesso di iscrizione AUSA;
- che l'art.37, comma 4, del decreto legislativo 50/2006 prevede che *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di Città Metropolitana, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”*;
- che l'art.1, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, e s.m.i., ha previsto che, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.37, comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59;
- che secondo il Parere n. 1147/2022 reso dal Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIMS, inerente un quesito sull'articolo 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 32/2019 (c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”) *“nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”*;



- che, secondo il detto parere MIMS, per le opere afferenti al PNRR, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, deve procedere secondo una delle modalità indicate dall'art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti nonché dall'art. 52, co. 1.2 del D.L. n. 77/2021, convertito con la L. n. 108/2021, ossia:
  - ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, oppure ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
  - ricorrendo alle unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento;
  - ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta;
  - ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non qualificati.
  
- che in relazione alle procedure di gara previste nelle casistiche indicate dall'art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti nonché dall'art. 52, co. 1.2 del D.L. n. 77/2021, convertito con la L. n. 108/2021, risulta necessario configurare soluzioni collaborative tra il Comune di Ferla e il Comune di Siracusa, per pervenire alla migliore esecuzione dell'attività amministrativa, specificamente per l'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi superiori alle soglie di affidamento diretto di cui all'art. 51 del DL n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, ed afferenti progetti finanziati con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Riferimenti generali**

Le premesse al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

### **Art. 2**

#### **Oggetto e finalità dell'accordo**

Oggetto del presente accordo è la definizione delle misure organizzative e procedurali volte a migliorare e razionalizzare la collaborazione tra il Comuni di Ferla (delegante) ed il Comune di Siracusa (delegato) in relazione allo svolgimento delle attività procedurali inerenti l'espletamento delle procedure di gara secondo quanto previsto da nelle casistiche indicate dall'art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti nonché dall'art. 52, co. 1.2 del D.L. n. 77/2021, convertito con la L. n. 108/2021.

Le procedure di gara oggetto del presente accordo sono esclusivamente quelle afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59, per tutti gli affidamenti di lavori, beni e servizi di importo superiore alle soglie entro le quali è consentito l'affidamento diretto, ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art.37, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 nonché dall'art. 52, co. 1.2 del D.L. n. 77/2021, convertito con la L. n. 108/2021 ovvero:

- forniture e servizi (inclusi i servizi di ingegneria e architettura compresa la progettazione) di importo superiore a 139.000;
- lavori di manutenzione straordinaria di importo superiore a 150.000 euro.

Per dette procedure, il Comune di Ferla delega al Comune di Siracusa l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante.

### **Art. 3 Ruoli e competenze**

Nell'espletamento delle procedure delegate il Comune di Siracusa assume le funzioni ed i servizi per la gestione dei rapporti con gli Enti deleganti, l'organizzazione e la gestione delle procedure di gara, dall'indizione fino all'aggiudicazione, rimettendo gli atti all'Ente delegante per l'impegno di spesa e la stipula del contratto di appalto.

Restano di esclusiva competenza dell'ente delegante Comune di Ferla sia la fase che precede l'indizione della gara (programmazione, approvazione progetti, capitolati, piani di sicurezza, ecc..) sia la fase che segue l'aggiudicazione (quali impegno di spesa, stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, liquidazione, collaudo).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza dell'ente delegante:

- la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento);
- la redazione e l'approvazione dei progetti e dei capitolati speciali d'appalto, e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, dei disciplinari prestazionali, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini dell'indizione della gara, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel disciplinare di gara;
- la verifica e validazione del progetto;
- la redazione dello schema di bando di gara, del disciplinare di gara o lo schema di lettera di invito;
- la scelta del criterio di aggiudicazione, laddove consentito dal Codice;
- la predisposizione e approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare nel rispetto del D.lgs. 50/2016;
- l'adozione della determina a contrarre;
- la verifica attraverso il proprio RUP della congruità/anomalia dell'offerta in collaborazione con il Comune di Siracusa;
- l'adozione del provvedimento di aggiudicazione delle opere, dei beni e dei servizi;
- l'assunzione dell'impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione;
- la stipula del contratto d'appalto e le acquisizioni documentali propedeutiche;
- l'affidamento della direzione dei lavori ovvero dell'esecuzione del contratto e del coordinamento in fase di esecuzione;
- tutti gli adempimenti connessi alla corretta attuazione ed esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere, ovvero la verifica di conformità della fornitura o del servizio;
- le comunicazioni e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dal D.Lgs n. 50/2016, per gli aspetti di competenza;
- tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio ed attuazione degli interventi nonché ai circuiti finanziari dei diversi finanziamenti;
- invio delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza e pubblicità.

Restano di competenza dell'ente delegato:

- verifica dello schema di bando e gli atti di gara predisposti dall'ente delegante, apportando, in collaborazione con l'ente delegante, le eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie;
- nomina della commissione giudicatrice secondo le indicazioni ANAC in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e costituzione, ove richiesto, del seggio di gara in tutti gli altri casi;
- acquisizione del CIG, per la procedura di gara;
- cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi;
- indicazione ed espletamento delle procedure di gara, ivi inclusa la proposta di aggiudicazione;
- verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- cura degli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento;
- trasmissione degli atti di gara all'ente delegante.

#### **Art. 4**

#### **Oneri economici, personale e risorse strumentali**

Sono a carico dell'ente delegante gli eventuali oneri economici dei compensi spettanti ai componenti delle Commissioni di gara o seggio di gara, con copertura a valere sui quadri economici di spesa dei singoli interventi. Sono altresì a carico dell'ente delegante le eventuali spese di pubblicazione e contributo ANAC.

Al termine delle operazioni di gara, il comune delegante trasferisce in favore del Comune di Siracusa le somme relative ai compensi incentivanti ex art. 113 del Codice dei Contratti e spettanti al personale impiegato dal Comune di Siracusa nelle fasi di gara, secondo modalità e percentuali riportate nel relativo regolamento del Comune di Ferla.

Le funzioni di Responsabile delle funzioni delegate sono svolte dal dirigente del Settore Tecnico del Comune di Siracusa, che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di gara, in ciò coadiuvato da uno o più funzionari del Settore.

La dotazione dell'unità organizzativa competente in materia di appalti potrà essere integrata con personale distaccato dagli enti deleganti, anche per la costituzione delle commissioni o dei seggi di gara.

Il Comune di Siracusa mette a disposizione locali, attrezzature e servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa necessaria alle attività delegate.

#### **Art. 5**

#### **Svolgimento delle procedure di gara**

L'ente delegante comunica al Comune di Siracusa ogni singolo appalto di lavori, beni e servizi che intende affidare, almeno 30 giorni prima della data previsionale di adozione della relativa determina a contrarre, a cura dell'ente delegante.

L'ente delegante provvede quindi a trasmettere al Comune di Siracusa la determinazione a contrarre adottata e gli atti necessari all'espletamento della gara, unitamente al verbale di validazione del progetto, agli elaborati progettuali ed ai documenti di gara.

Il Comune di Siracusa provvede, di norma, entro gg. 60 (sessanta) dalla ricezione della determina a contrarre e dei relativi atti e documenti ad avviare la procedura di gara.

Completata la procedura di gara, il Comune di Siracusa rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura all'ente delegante, unitamente al verbale con la proposta di aggiudicazione.

Nello svolgimento di tutte le attività di gara, l'ente delegato e l'ente delegato si impegnano ad assicurare la massima collaborazione ciascuno per le proprie competenze e funzioni.

**Art. 6**  
**Eventuali contenziosi**

In quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa, il Comune di Siracusa si costituisce nelle cause eventualmente insorte con i concorrenti delle procedure. Le spese di giudizio, gli oneri accessori e le spese relative ai compensi professionali, ivi inclusi quelli per eventuali legali di comune gradimento, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del Comune di Ferla nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara, sempreché la soccombenza non sia esclusivamente imputabile al Comune di Siracusa.

**Art. 7**  
**Durata**

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

**Art. 8**  
**Controversie e registrazione**

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione è devoluta al Foro di Siracusa.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Per il Comune di Ferla

Per il Comune di Siracusa

.....

.....



## PARERI ED ATTESTAZIONI

Espressi ai sensi dell'art. 1, c.1, lett. i, L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12, L.R. n. 30/2000

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che si allega.
- Non dovuto, in quanto atto di indirizzo politico.
- Ferla, li 22-12-2021

Il Responsabile del ... Settore

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che si allega.
- Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- Ferla, li 22-12-2021

Il Responsabile Settore Finanziario  
Dott. G. Puzzo

## LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli art. 53 e 55 della Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 art. 1 comma 1 lett. i, come integrato dall'art. 12 L.R. 30/2000;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi

### DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra relativa all'argomento in oggetto indicato;
- DI DICHIARARE, con separata votazione, unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 41/99, stante l'urgenza di provvedere.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL PRESIDENTE**

**Ing. Lina Lo Monaco**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. Giuseppe Morale**

**Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio**

**ATTESTA**

**che al presente deliberazione è :**

- x) **Dichiarata di E.I ai sensi della L.R. 44/91- art. 12 – comma 2**
- b) **Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione (Art. 12, comma 1)**

**Dalla Residenza Municipale, li 02.01.2023**

**Il Segretario Comunale  
Dott. Giuseppe Morale**